

Regolamento d'Istituto

Premessa

Il presente Regolamento intende essere uno strumento che, favorendo il processo di crescita ed educazione alla legalità, di promozione culturale e civile degli studenti, contribuisca alla costruzione di un clima di serenità nell'attività quotidiana di tutte le componenti all'interno dell'Istituto.

Le norme in esso presenti sono ispirate ai principi di libertà e democrazia sanciti nella Costituzione della Repubblica e, in particolare alla garanzia dell'uguaglianza di tutti, senza alcuna forma di discriminazione, nei diritti fondamentali di effettiva libertà nello sviluppo intellettuale, morale e culturale.

Riferimenti normativi

Il regolamento fa riferimento in particolare :

- al *DECRETO LEGISLATIVO n° 297/94* recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
- al DPR n°275/99 recante norme in materie di autonomia delle istituzioni scolastiche. così come si manifesta e si esprime nel Piano dell'Offerta Formativa (*POF*) di cui il presente regolamento è parte integrante
- Allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse della scuola secondaria (*D.P.R. n. 249 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 21/11/2007*), che ne dispone diritti e doveri
- Al *D.M. 16/1/2009* Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.

Titolo I. La partecipazione alla vita scolastica; gli studenti.

Art. 1 Autonomia e democrazia a scuola.

1. Le competenze e le attribuzioni, nonché il funzionamento degli organi collegiali (all.1) quali il Consiglio di Istituto, il Collegio Docenti, i Consigli di Classe, sono regolati dal Decreto legislativo *n.297 del 16/4/1994*, al quale il presente Regolamento rimanda.

Le modalità delle elezioni sono regolate dalla normativa scolastica, a partire dal *D.P.R. 416/74*

Le operazioni elettorali vengono indette con decreto del DS in data stabilita dal Consiglio d'Istituto.

Il DS provvede a pubblicizzare le disposizioni per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni all'interno della scuola, sorveglia che esse procedano in modo regolare ed ordinato, coordina con la Commissione Elettorale la nomina e l'insediamento dei seggi e la distribuzione del materiale elettorale. interviene in caso di turbativa del buon andamento delle operazioni.

2. Per aspetti organizzativo/funzionali interni, Assemblee e Comitati di Studenti e Genitori devono darsi regole deliberate a maggioranza dall'Organo Collegiale stesso, purché compatibili con il quadro normativo nazionale e con il presente Regolamento.

Art. 2 Assemblea di Istituto.

1. Le Assemblee d'Istituto sono presiedute dai Rappresentanti d'Istituto e riuniscono tutta la componente studentesca; la loro convocazione può essere richiesta dalla maggioranza dei Rappresentanti d'Istituto o del Comitato Studentesco.

Tale assemblee possono tenersi per non più di 5 (cinque) ore mensili nelle modalità di Assemblea generale, di piano e di corso, in relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali d'istituto.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al DS tramite l'Ufficio Protocollo con almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi straordinari.

2. Alle Assemblee di Istituto, che non possono aver luogo nell'ultimo mese di lezione, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Consiglio d'Istituto delibererà l'eventuale partecipazione di esterni all'assemblea degli studenti.

3. Durante le assemblee le lezioni sono sospese. La partecipazione di tutte le componenti della scuola all'assemblea è libera e facoltativa ed è garantita altresì la presenza del DS o di un suo rappresentante.

Se si rendesse necessario tenere l'assemblea in locali presi in affitto fuori dell'istituto, questo sarà possibile solo se saranno raggiunte sottoscrizioni tali da garantire il pagamento dei costi. In tal caso al momento della richiesta gli studenti devono essere in possesso della somma necessaria alla sua gestione economica.

Una volta concessa l'Assemblea si provvederà a comunicare alle famiglie degli alunni minorenni, tramite diario personale, il giorno e le modalità dell'assemblea.

I genitori sono tenuti a firmare la comunicazione.

Art. 3 Comitato degli studenti.

1. Gli studenti eletti come rappresentanti di classe, insieme agli eletti nella Consulta Provinciale degli Studenti, costituiscono un Comitato degli Studenti dell'Istituto, convocato e presieduto dai rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Le riunioni di detto Comitato si svolgono in orario di lezione, su autorizzazione del Preside, previa domanda scritta che indichi l'Ordine del giorno, inoltrata dai rappresentanti degli studenti almeno 48 ore prima della data richiesta.

2. Le riunioni previste non possono superare il monte ore complessivo di 2 ore mensili ed a esse può essere richiesta alla Presidenza la partecipazione di studenti con competenze specifiche sul tema in discussione. La Presidenza dell'Istituto provvede, prima di ogni riunione per la quale le sia giunta richiesta di convocazione almeno due giorni antecedenti la data fissata, ad avvertire i rappresentanti di classe, con apposita comunicazione.

Art. 4 Assemblee di classe.

Le assemblee di classe (due ore mensili, anche distinte) vanno richieste, con apposito modulo, dai rappresentanti di classe in Vicepresidenza in via ordinaria almeno un giorno ore prima della data prevista per l'assemblea.

Sulla richiesta dovrà essere indicato l'ordine del giorno e dovranno essere riportate anche le firme dei docenti le cui ore sono coinvolte dall'assemblea.

Su segnalazione del personale in servizio al piano o del docente dell'ora impegnata, tenuto a non allontanarsi dal piano e a verificare il corretto svolgimento della riunione, l'assemblea potrà essere interrotta dalla presidenza se si ravvisi un comportamento scorretto degli alunni.

Titolo II. La partecipazione alla vita scolastica: le famiglie.

Art. 5 Assemblee di classe dei genitori.

E' possibile richiedere delle assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando alla Presidenza, tramite i rappresentanti o la maggioranza dei genitori della classe, la relativa domanda almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. Alle assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il preside, i docenti e gli studenti della classe. Ai Consigli di Classe non riservati ai soli docenti possono prendere la parola, di norma, solo i rappresentanti eletti.

Art. 6 Assemblea di Istituto.

L'Assemblea di Istituto nei locali della scuola è convocata, fuori dall'orario delle lezioni, su richiesta del Presidente del Consiglio di Istituto. La data e l'orario di convocazione di ciascuna assemblea devono essere concordate di volta in volta con il DS. In relazione al numero dei partecipanti e alla capienza dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. All'Assemblea di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti dell'istituto.

Art.7 Comitato dei Genitori.

I genitori eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato dei Genitori dell'Istituto, presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, che dovrà darsi un proprio regolamento.

Alle sedute del Comitato possono partecipare tutti i genitori interessati: esso potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, fatta pervenire a cura del Presidente del Consiglio di Istituto, almeno cinque giorni prima, al Dirigente Scolastico.

Il Comitato si riunisce per una migliore informazione dei genitori sulle vicende di maggior rilievo, sui progetti che costituiscono il POF dell'anno in corso e per la discussione delle strategie generali della scuola in relazione ai rapporti con il territorio e ai bisogni delle famiglie e degli studenti.

Titolo III Norme di comportamento.

Art. 8 Il Patto di corresponsabilità.

In base al *D.P.R. n.235 del 21/11/2007* i genitori e gli allievi maggiorenni, contestualmente all'iscrizione, sottoscrivono con il Liceo il *PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (All.3)* il cui obiettivo è quello di impegnare le famiglie e gli alunni a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'educazione, affinché si realizzi un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli di responsabilità.

Tale patto costituisce pertanto lo sfondo etico e pedagogico che sostanzia pienamente le norme prescritte dal presente Regolamento.

Art. 9 I diritti degli studenti.

Gli studenti che frequentano l'Istituto hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee e rispettosa delle potenzialità individuali. Hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, in grado di permettergli di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di migliorare il proprio rendimento. Gli studenti hanno inoltre diritto a svolgere le loro attività scolastiche in un contesto accogliente e sicuro e condividono con le altre componenti dell'Istituto la responsabilità di aver cura dell'ambiente scolastico come importante fattore di qualità nella loro vita.

Art. 10 Rispetto e partecipazione.

Gli studenti devono mantenere nell'Istituto un comportamento adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano.

Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il rispetto anche formale delle norme di buona educazione.

Sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti e fedeli agli impegni, a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica, a frequentare assiduamente le lezioni.

Art. 11 Decoro personale.

Nel rispetto dei principi fondamentali di appartenenza ad una comunità di persone, a tutti i membri dell'Istituto è richiesta la pulizia personale e un abbigliamento consono alle attività di apprendimento. La Dirigenza, sentito il parere del Consiglio d'Istituto, ha facoltà di indicare con apposita comunicazione gli abbigliamenti non consentiti ai membri della comunità scolastica.

Art. 12 La tutela dell'ambiente scolastico.

Gli studenti condividono la responsabilità di avere cura dell'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività scolastica.

Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato.

E' inoltre vietato gettare rifiuti in terra, compresi i mozziconi di sigaretta.

Art. 13 Divieto di fumo.

In ottemperanza alle recenti disposizioni in materia, è fatto divieto di fumare in tutti gli ambienti scolastici, coperti o meno, ivi compresi i cortili dell'Istituto.

Art. 14. Uso dei cellulari.

Durante le ore di lezione gli studenti possono utilizzare il cellulare solo in caso di necessità ed urgenza di comunicazione con le famiglie, previa autorizzazione esplicita dell'insegnante dell'ora, fuori dall'aula.

Negli altri casi, ai sensi del D.M. n.104 del 30/11/2007 durante le lezioni è proibito per tutti, docenti e studenti, l'uso dei cellulari e di qualsiasi strumento di riproduzione multimediale, di ripresa di immagine e registrazioni di voci.

I docenti possono chiedere la consegna del cellulare agli studenti che non rispettino il divieto, per il tempo della lezione. La consegna dei cellulari è inoltre prevista durante i compiti in classe. Gli apparecchi vanno

comunque restituiti dopo la lezione. E' fatta salva la possibilità di utilizzare il cellulare per esigenze didattiche, dietro precise indicazioni del docente.

Art.15 Il materiale didattico personale.

1. Gli alunni sono tenuti a partecipare alle lezioni provvisti dei libri di testo e del materiale necessario per l'attività didattica, compreso il diario scolastico; quest'ultimo è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante della dotazione scolastica, e non è equiparabile ad un'agenda privata; pertanto il docente può controllarlo per verificare se l'alunno registra abitualmente i propri impegni di studio per casa o eventuali comunicazioni per le famiglie.

2. Tutti gli studenti interni devono avere quotidianamente con loro il libretto personale, consegnato ad almeno uno dei genitori degli alunni o ritirato personalmente dagli alunni maggiorenni.

La firma del genitore (o di entrambi i genitori) deve essere depositata in Segreteria all'inizio dell'anno scolastico. Il libretto, oltre ad essere indispensabile per la tempestiva registrazione delle giustificazioni delle assenze, dei permessi di entrata e di uscita anticipata, è il documento che attesta l'identità e l'appartenenza dell'alunno all'Istituto.

Art. 16 Uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Le norme di comportamento previste per la vita scolastica devono essere garantite soprattutto in occasione delle iniziative promosse dalla scuola oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

Tali regole si applicano con particolare attenzione in occasione della effettuazione dei Viaggi d'istruzione, proposti, organizzati ed effettuati secondo quanto previsto dallo specifico REGOLAMENTO.

Ad integrazione del Regolamento di Istituto prima della partenza lo studente è tenuto a sottoscrivere il CODICE DI COMPORTAMENTO da rispettare nei viaggi di istruzione.

Il Consiglio di Classe, con parere motivato e verbalizzato, può sancire l'esclusione dalle uscite fuori sede, in particolare da quelle di più giorni, per gli alunni il cui comportamento sia stato ritenuto passibile di sanzioni disciplinari di cui all'all.2, n° 1 (Sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica). In tal caso gli alunni in questione saranno tenuti ad essere presenti regolarmente a scuola, nei giorni in cui la classe è in viaggio.

Titolo IV. L'organizzazione della vita scolastica.

Art. 17 Obbligo di frequenza.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni secondo l'orario giornaliero e le attività previste dal *POF*. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività didattiche esterne programmate dal Consiglio di Classe e svolte nell'orario scolastico.

Su proposta degli insegnanti è possibile proporre anche visite ed iniziative non programmate ad inizio anno scolastico, previa comunicazione e firma per assenso degli insegnanti in orario per il giorno previsto. Se l'attività prevede l'uscita dalla sede scolastica, è necessaria l'autorizzazione dei genitori per gli studenti minorenni, la dichiarazione di essere a conoscenza dell'attività per i maggiorenni.

2. Eventuali modifiche al calendario scolastico, deliberate dagli OO.CC. nelle forme previste dalla normativa vigente, saranno tempestivamente comunicate alle famiglie ed agli studenti.

Di ogni variazione di orario come le entrate posticipate o uscite anticipate di intere classi decisa, per motivi straordinari, viene data comunicazione con almeno un giorno di anticipo, mediante avviso scritto sul diario personale, alle famiglie, che provvedono a sottoscrivere, per presa conoscenza, la comunicazione.

Agli studenti maggiorenni l'uscita anticipata potrà essere comunicata anche senza preavviso.

Art.18 Inizio delle lezioni ed orari scolastici.

Gli orari di ingresso nella scuola e di inizio delle lezioni sono stabiliti annualmente, e resi noti con apposita comunicazione, oltre che riportati nel *POF*. Il portone di ingresso verrà chiuso cinque minuti dopo l'orario di inizio delle lezioni.

Art. 19 Ingresso alla seconda ora.

Gli studenti sopraggiunti dopo la chiusura del portone saranno ammessi in classe dalla seconda ora e dovranno giustificare tale ritardo il giorno successivo. Per gli ingressi in seconda ora non è consentito

marginale di tolleranza. In caso di ritardo, infatti, lo studente dovrà attendere nella Sala Azzurra l'inizio della terza ora. Al terzo ritardo mensile la scuola, mediante la figura del Coordinatore di Classe, ne dà comunicazione scritta o telefonica alla famiglia e ammonisce verbalmente lo studente (ai sensi della Tabella delle sanzioni disciplinari). L'effettuazione di un numero di ritardi superiore a tre, se non imputabili a circostanze debitamente documentate, nonché la mancata regolarità nella loro giustificazione, comportano l'attribuzione di un voto di condotta di norma non superiore all'otto.

Art. 20 Richieste di ingresso dopo la seconda ora.

L'ingresso successivo alla seconda ora è consentito solo per gravi e comprovati motivi (certificazione medica o dichiarazione dell'Ente ospedaliero o convenzionato, o dichiarazione firmata dai genitori per motivi diversi) da presentare all'Ufficio di Vice Presidenza, che deve autorizzare tale ingresso. L'ingresso dopo la seconda ora deve essere immediatamente comunicato alla famiglia, tramite libretto.

Art. 21 Deroche dai vincoli di ingresso.

Viene eccezionalmente consentito l'ingresso in aula fino alle ore 9.00 agli alunni che arrivino in ritardo per cause particolari e dimostrabili, come blocchi stradali, disservizi gravi nei trasporti pubblici, avverse condizioni meteorologiche.

Gli alunni residenti oltre il raccordo anulare o comunque in zone distanti possono essere autorizzati dalla Dirigenza, dietro presentazione di domanda scritta da parte dei genitori, ad entrare e/o uscire dalla scuola con 15 minuti di tolleranza rispetto all'orario previsto. La fruizione di tale permesso deve comunque ritenersi occasionale e non sistematica.

I nomi degli alunni autorizzati sono registrati sul diario di classe a cura della Segreteria, che provvede a fornire un elenco degli stessi anche al collaboratore ATA presente in guardiola.

Art. 22 Uscite anticipate.

La Dirigenza e il personale designato dal DS può autorizzare i singoli alunni a lasciare anticipatamente la scuola di norma al termine della singola ora di lezione, in modo da non disturbare l'attività didattica, ad eccezione di uscite per motivi di salute o visite mediche o per eventuali casi straordinari e gravi.

Tale uscita anticipata sarà annotata direttamente sul registro a cura dell'insegnante in orario per gli alunni maggiorenni che potranno lasciare autonomamente la scuola. I minorenni dovranno essere prelevati da uno dei genitori o da persona delegata con firma depositata in segreteria.

In caso di assoluta emergenza l'autorizzazione può essere accordata ad un alunno minorenne prelevato da persona delegata dalla famiglia previo ricevimento da parte della scuola di un fax che trasmetta richiesta e documento di un genitore; al ricevimento del fax farà seguito l'immediata telefonata di conferma da parte della scuola.

Art. 23 Vincoli alle richieste di uscita anticipata.

Il numero delle uscite anticipate per gli alunni sarà monitorato dal Coordinatore del Consiglio di Classe, che, in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto alla famiglia. Non sono ammessi, nello stesso giorno, ingressi in ritardo ed uscite anticipate. Sono autorizzate 2 (due) uscite anticipate al mese, ma nel rispetto del numero massimo complessivo di 5 (cinque) uscite anticipate a quadrimestre, con l'esclusione dei casi di salute e dei casi in cui è assente il docente nelle ultime ore. Il totale dei permessi (entrate in ritardo e/o uscite anticipate) non può superare il numero complessivo di 20 in un anno; il superamento di tale limite oppure l'eccessiva frequenza di tali permessi nel corso di periodi limitati comportano l'immediata segnalazione ai genitori e, se del caso, conseguenze sul voto di condotta.

Art. 24 Le assenze.

La giustificazione delle assenze deve essere effettuata in modalità telematica, ovvero attraverso il registro elettronico, utilizzando il PIN rilasciato ai genitori oppure allo studente, se maggiorenne, entro le ore 12,20 del giorno del rientro in classe, salvo poter utilizzare il libretto cartaceo per motivate esigenze. Se l'assenza non risulterà giustificata, il docente presente alla prima ora del giorno successivo lo segnalerà tramite il registro elettronico.

Se il giorno successivo l'assenza in questione non verrà giustificata, l'insegnante della prima ora comunicherà, tramite Registro elettronico alla famiglia dello studente, che tale mancanza può incidere sull'attribuzione del voto di condotta.

Art. 25 Assenze di più giorni.

Per le assenze di più giorni, viene richiesto il certificato medico nei soli casi di assenza per malattie per le quali sono previste misure di profilassi a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica.

Se invece l'assenza prolungata è riconducibile a motivi di famiglia, preventivamente comunicati, l'allievo potrà essere riammesso in classe sulla base della dichiarazione scritta di uno dei genitori.

Art. 26 Assenze e condotta.

Il docente coordinatore del Consiglio Classe provvede mensilmente al controllo delle assenze giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di assenze non giustificate, di assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie.

In nessun caso sono tollerabili le assenze di massa, che potrebbero prevedere provvedimenti specifici nei confronti degli alunni assenti, le famiglie dei quali saranno comunque avvisate.

Per le classi quinte, in caso di partecipazione ad attività di orientamento universitario che prevedano la partecipazione di gruppi anche consistenti di studenti o anche dell'intera classe, l'assenza sarà comunque considerata di natura individuale, in deroga ai limiti previsti per legge, e dovrà essere giustificata dall'alunno sul libretto scolastico.

Le assenze non dovute a motivi di salute documentati o altre motivazioni riconosciute in deroga dal Collegio docenti, se superano il limite del monte ore annuale fissato per legge, comportano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'anno successivo o all'esame di Stato. In ogni caso, la frequenza costituisce un importante elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Art. 27 Monte ore annuale e assenze.

Gli alunni sono tenuti per legge a frequentare le lezioni per almeno il 75% del monte ore annuale.

Tale monte ore è comunicato agli studenti e alle famiglie ogni anno con apposita circolare. Il superamento del limite di ore di assenza comporta la non ammissione all'anno successivo (o all'esame di Stato) e l'esclusione dallo scrutinio finale.

Sono considerate in deroga e quindi non valutabili ai fini del calcolo delle ore di frequenza le seguenti assenze:

1. assenze oltre i 5 giorni dovute a motivi di salute attestati da certificazione medica;
2. assenze dovute a motivi di forza maggiore (scioperi trasporti, condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, ecc.);
3. assenze dovute a gravi motivi familiari;
4. assenze dovute alla partecipazione ad eventi sportivi o culturali nell'ambito di progetti organizzati dalla scuola, ivi comprese le attività di orientamento universitario.
5. donazioni del sangue;
6. ricoveri ospedalieri, terapie particolari, visite specialistiche ospedaliere debitamente attestate (non ha valore la sola dichiarazione del genitore);
7. partecipazione a gare da parte di studenti che pratichino attività sportive agonistiche (sono esclusi gli allenamenti);
8. partecipazione ad eventi artistici pubblici da parte di studenti che pratichino attività musicale o coreutiche (sono escluse prove e lezioni);
9. adesione a confessioni religiose che osservino giorni di riposo diversi dalla domenica.

Per tutte queste attività va presentata, preventivamente o comunque tempestivamente, apposita documentazione; non sarà presa in considerazione documentazione presentata tardivamente.

Titolo V. Le sanzioni disciplinari.

Art. 28. Principi generali.

Come indicato dall'art.4 commi 1-11 dello *STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI*, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e non punitiva e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Gli ambiti e le tipologie di tali attività devono essere preventivamente indicati dal Consiglio d'Istituto in termini generali; la specifica attività alternativa alla sanzione, nei casi particolari, viene decisa dall'organo competente. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art. 29 La responsabilità personale.

1. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

2. In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 30 Allontanamento dalla comunità scolastica.

Nel caso delle sanzioni rappresentate dai periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 31 Procedura istruttoria e comminazione delle sanzioni.

La procedura per le infrazioni sanzionabili con l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni prevede:

- Immediata comunicazione alla Dirigenza del fatto;
- Convocazione entro tre giorni (festivi esclusi) del Consiglio di Classe, aperto ai rappresentanti dei genitori (con diritto di voto) e degli alunni (senza diritto di voto);
- Assunzione della decisione e comunicazione della medesima alla famiglia, per iscritto anche nel caso di alunni maggiorenni. La sanzione va riportata sul registro di classe.

Nessuna sanzione può essere inflitta se il presunto responsabile non è stato prima invitato ad esporre le sue ragioni.

Art. 32 Organo di Garanzia.

Secondo le disposizioni di legge è costituito nell'Istituto un Organo di garanzia, composto dal DS, che lo presiede, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori.

Per ulteriori specifiche sulle sue funzioni si rinvia al Regolamento dell'Organo di Garanzia.

Art. 33 Impugnazione delle sanzioni disciplinari.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'Organo decide nel termine di dieci

giorni. Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione. L'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.

L'Organo di Garanzia, è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti insorgenti all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", modificato dal DPR n.235/07.

Le riunioni dell'Organo sono convocate entro tre giorni dal ricevimento del ricorso e con almeno tre giorni di anticipo sulla data prevista.

Delle riunioni viene tenuto apposito verbale. Le decisioni dell'Organo sono inviate per iscritto agli interessati entro tre giorni.

Avverso le decisioni dell'organo di garanzia è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva.

Art. 34 Natura delle sanzioni.

In caso di violazione dei doveri previsti dal presente Regolamento, in modo commisurato e proporzionato alla mancanza rilevata, vengono adottate le sanzioni secondo la *TABELLA ALLEGATA (all. 2)* che indica contestualmente anche gli Organi sanzionatori.

Titolo VI. La sicurezza.

Art. 35 Disposizioni generali.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, che in base al Dlgs 81/2008, sono contenute nel *PIANO DI EVACUAZIONE DELL'ISTITUTO*.

E' fatto divieto di accedere alle scale di emergenza, protette da un sistema d'allarme che consente di segnalare l'eventuale trasgressione che sarà sanzionata come tutti i comportamenti che possono arrecare pericolo o danno ad altri sulle scale principali, in particolare nei momenti di affollamento (entrata ed uscita dalle lezioni).

Gli alunni sono tenuti a seguire gli incontri di formazione ed informazione su queste tematiche organizzate dall'Istituto e a conservare il materiale e gli opuscoli ad esse relativi.

Art. 36 Accesso all'Istituto.

L'accesso all'Istituto, per tutti i visitatori esterni, compresi gli ex alunni e salvo specifiche deroghe disposte dal DS, è consentito previa registrazione presso l'entrata di un documento di identità ed il rilascio di un cartellino di autorizzazione all'ingresso che deve essere esposto in vista e presentato ad ogni richiesta del personale.

Per motivi di sicurezza è vietato agli studenti, salvo specifiche deroghe comunicate per cause particolare al personale di portineria, l'uso dell'ascensore.

Art. 37 Cortile esterno.

Il cortile dell'Istituto è riservato alle attività didattiche in presenza del docente responsabile.

E' vietato l'accesso e la sosta fuori dalle aree riservate di tutti i veicoli e motoveicoli, salvo specifiche e motivate autorizzazioni.

Gli studenti che scendono al piano terra durante l'intervallo sono tenuti a non allontanarsi dall'area prospiciente l'ingresso. La ricreazione nel cortile si svolge alla presenza di personale di sorveglianza designato espressamente dalla scuola.

Titolo VII. Comunicazioni e tutela dei dati riservati.

Art. 38 Rispetto della privacy.

Per garantire il rispetto della privacy e la tutela dei dati sensibili in esse custoditi sono sottoposti a specifiche regolamentazioni relative all'accesso la presidenza e gli uffici di segreteria didattica e amministrativa.

L'accesso agli Uffici di Segreteria, per gli alunni e per il pubblico, avviene secondo un orario concordato tra Preside e D.S.G.A all'inizio dell'anno scolastico: l'orario è affisso ben visibile sugli sportelli della

Segreteria. L'accesso agli atti può essere richiesto solo da chi abbia motivato interesse, presentando al Dirigente una domanda in carta semplice ai sensi della legge 196/2003.

Art. 39. Aula docenti.

L'accesso all'aula docenti è interdetto agli studenti, se non accompagnati da un docente.

Art. 40 Comunicazioni tra scuola e famiglie.

Oltre alle previste forme di incontro con i docenti, è prevista l'introduzione di uno strumento informatico, il registro elettronico *on line*, che permetterà a tutti i genitori di monitorare le assenze e il profitto degli alunni. Contestualmente al ritiro del libretto l'istituto fornisce ai genitori le credenziali (*user id e password*) per accedere al sistema e ai dati del proprio figlio. Viene anche fornito uno schema di procedura di accesso.

Art. 41 Responsabilità dei genitori.

I genitori esercitano il diritto-dovere di tenersi in contatto con i rappresentanti del consiglio di classe e del consiglio d'istituto, si preoccupano che le giustificazioni di assenze e ritardi siano tempestive e complete, controllano con regolarità il libretto dello studente, verificando eventuali richieste straordinarie di colloquio da parte dei docenti e controllando gli avvisi, informano il coordinatore di classe in caso di assenze prolungate dello studente, a qualunque motivo esse siano dovute.

Art. 42 Circolazione delle informazioni e delle idee.

1. Tutte le comunicazioni e circolari devono essere svolte in forma scritta e possono essere prodotte unicamente dal Dirigente Scolastico e, per i settori di loro competenza, dalle Funzioni Strumentali, dai Responsabili di progetti o dei Dipartimenti disciplinari. I docenti firmano per conoscenza le comunicazioni a loro rivolte e annotano sul registro di classe l'avviso e/o la circolare indirizzate agli studenti con il numero e l'argomento. Vanno parimenti annotate sui registro le comunicazioni di modifica dell'orario di lezione che possono essere trasmesse in forma orale dai collaboratori scolastici in servizio ai piani.

2. Nel rispetto del principio costituzionale che nessuna censura o atteggiamento discriminatorio può colpire né le personali convinzioni politiche, ideologiche e religiose né l'identità culturale e sessuale di ciascuno studente, viene vietata e sottoposta a sanzione la diffusione di qualsiasi documento che dovesse ledere i diritti o la personalità di chiunque faccia parte dell'Istituzione scolastica o che istighi a comportamenti contrari alle leggi vigenti (istigazione alla violenza, all'uso di droghe, vilipendio, etc.).

3. Avvisi, manifesti e annunci in genere possono essere affissi dagli studenti negli appositi spazi predisposti in ogni piano e devono recare la firma di chi li affigge e quella del Dirigente Scolastico. E' possibile affiggere anche piccoli annunci economici di tipo strettamente personale. Gli annunci che non rispettano tutte queste disposizioni saranno rimossi.

4. Non è consentito all'interno dell'Istituto distribuire materiale di pubblicità commerciale e volantini, giornali, manifesti redatti da partiti o da movimenti politici. In ogni caso, ogni volantino o stampato di qualunque genere che circoli per l'Istituto deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte della Presidenza.

Art. 42 Diffusione del Regolamento d'Istituto.

Viene garantita, entro la prima settimana dall'inizio delle lezioni, nell'ambito delle attività di accoglienza l'illustrazione del regolamento alle classi prime.

Entro la fine del mese di settembre sarà consegnata alle classi, per l'affissione in aula, una copia integrale e distribuito ad ogni alunno un *ESTRATTO* per il quale le famiglie degli alunni minorenni firmeranno per presa visione secondo le modalità a tal fine comunicate.